

sono 85, i votanti furono 69 ed i voti andarono così ripartiti:

« Al signor consigliere Giovanni Borgia, 52; al signor Stanislao Cannizzaro, 6; al signor cavaliere avvocato Francesco Venturelli, 6; al signor Pietro Mancuso conte di Geraci, 3; al signor avvocato Puglia, 2;

« Ritenuto che con dette proteste l'elezione di cui si tratta è oppugnata:

« 1° Perchè la ricognizione generale dei voti del collegio e la proclamazione del deputato abbiano avuto luogo senza la presenza del presidente della sezione di Palazzo Adriano, senza il verbale delle operazioni elettorali della sezione stessa e non tenuto conto dei voti della medesima;

« 2° Perchè l'eletto, ad acquistare voti, abbia profuso ingenti somme (25,000 lire), ed allo stesso scopo abbia anche fatta cessione di una parte di un suo castello ad un comune;

« 3° Perchè l'eletto sia stato nel 1859 arrestato sotto l'imputazione del reato di abigeato;

« Ritenuto che risulta che si è dovuto procedere alla ricognizione generale dei voti ed alla proclamazione del deputato senza la presenza del presidente della sezione di Palazzo Adriano e senza la presentazione del verbale della votazione, che anche in quella sezione era seguita, pel motivo che detto presidente, sebbene richiamato ed aspettato, non intervenne e nemmeno trasmise in tempo utile il verbale che presso di sé riteneva;

« Oltretutto da questo verbale, che venne poi inviato al presidente della sezione principale, appare evidentemente che la votazione di Palazzo Adriano non avrebbe potuto spostare il risultato dell'elezione;

« Ritenuto che della denunziata corruzione non venne adottata nè indicata prova alcuna; che anzi i protestanti, quasi rifuggendo dall'assumere la responsabilità della loro asserzione, si limitano ad accennare in genere alla voce pubblica e a manifestazioni generiche di qualche giornale. E prima l'ufficio elettorale di Lercara e poscia i presidenti degli altri uffici, in occasione della ricognizione generale dei voti, respinsero come calunniosa la supposizione del fatto della corruzione;

« Ritenuto che, se indubbiamente risulta che l'eletto è stato nel 1859 arrestato e vi fu a di lui carico un procedimento penale per imputazione di complicità in un reato d'abigeato, durante il quale procedimento si svolse contro di lui altra istruzione per l'imputazione di complicità in altro reato di sottrazione di documenti, non consta ed anzi appare escluso che egli abbia per dette imputazioni subita alcuna condanna;

« Considerando che gli atti di volontaria astensione di una sezione o di chi la rappresenta non possono viziare l'elezione dell'intero collegio, e ciò tanto più se, non solo il numero dei votanti, ma anche quello di tutti gli elettori iscritti della sezione non siano tali da

spostare il risultato della votazione delle altre sezioni;

« Che le accuse generiche di brogli e di corruzioni, senza specificazioni di tempo, di luogo, di persone e senza alcun principio di prova e con un semplice accenno alla voce pubblica, non possono essere motivo di annullamento di una elezione nè fornire argomento per un'inchiesta;

« Che l'ineleggibilità stabilita dalla disposizione dell'articolo 104 della legge elettorale è limitata unicamente al caso in cui sia intervenuta una condanna e se ne abbia la prova;

« Vista la regolarità degli atti;

« Per questi motivi all'unanimità conclude perchè la Camera dichiari valida e regolare l'elezione del collegio di Prizzi, n° 305, avvenuta nella persona del signor Pietro Mancuso, conte di Geraci.

« Così deliberato il 20 dicembre 1870. »

PATERNOSTRO FRANCESCO. Debbo pregare l'onorevole presidente di dar lettura alla Camera di un documento che reputo essere della più grande importanza. Voglio parlare della sentenza della Corte di cassazione, allora suprema Corte di giustizia, di Palermo, nella quale sono compendiate le accuse contro il signor Pietro Mancuso per complicità in reati d'abigeato e di sottrazione di documenti.

Ritengo che l'importanza del documento di cui chiedo lettura sia tale da potere influire grandemente sulla decisione che la Camera deve prendere riguardo alla elezione, perchè dà luce maggiore sul valore delle proteste relative alla medesima. Udita questa lettura la Camera, ne son certo, potrà con maggiore maturità e sicurezza prendere una deliberazione.

PRESIDENTE. È presente l'onorevole Fossa, relatore per questa elezione?

(Non è presente.)

L'onorevole Puccioni, presidente della Giunta, potrà dire qualche cosa in proposito.

PUCIONI. Gli atti sono stati mandati in segreteria.

PRESIDENTE. Onorevole Paternostro, come ella sa, a tenore del nostro regolamento, le proteste e tutte le carte che si riferiscono alle elezioni sono trasmesse alla Giunta che deve occuparsene. Essa esamina i documenti, ne fa un sunto nelle sue relazioni, tiene pubbliche sedute, poi espone alla Camera il proprio giudizio. La pubblicità pare che non manchi.

PATERNOSTRO F. Ma siccome io ritengo che è interessantissimo che la Camera abbia conoscenza di quel documento, così io domando che, prima di prendere ogni decisione, se ne dia lettura.

PRESIDENTE. Chiunque può prenderne visione in segreteria, dove ci sono questi atti.

PATERNOSTRO F. Ma io vorrei che il documento fosse letto prima della decisione.

PRESIDENTE. Ella dunque propone che sia sospesa la decisione, affinchè ciascun deputato possa prendere visione di questi documenti in segreteria.